

Codice A1911A

D.D. 19 dicembre 2022, n. 486

Approvazione dello schema di contratto di gestione delle attività di carattere residuale di Bandi POR FESR 2007/2013, gestiti a valere sui Fondi n. 123, 124, 281, 215, 162. Attivazione conto unico di raccolta. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività ed impegno di spesa pari a Euro 12.854,42 sul capitolo 139850 per le annualità 2022 e 2023 e conseguenti registrazioni contabili.



ATTO DD 486/A1911A/2022

DEL 19/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1911A - Sistema informativo regionale

OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto di gestione delle attività di carattere residuale di Bandi POR FESR 2007/2013, gestiti a valere sui Fondi n. 123, 124, 281, 215, 162. Attivazione conto unico di raccolta. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività ed impegno di spesa pari a Euro 12.854,42 sul capitolo 139850 per le annualità 2022 e 2023 e conseguenti registrazioni contabili.

Premesso che:

- con DGR n. 36-7053 del 08.10.2007 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del Programma Operativo della Regione Piemonte POR 2007-2013, articolato in 4 assi d'intervento;

- nell'ambito del POR 2007/2013, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), l'obiettivo specifico dell'Asse I "*Innovazione e transazione produttiva*", è rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l'incremento della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, di assorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale e allo sviluppo della Società dell'Informazione. La Regione Piemonte ha attivato, diverse misure di intervento a valere sull'Asse I del POR FESR 2007/2013, ed in particolare:

- con DGR n. 14-9896 del 27.10.2008 la Giunta Regionale ha approvato e definito, nei contenuti generali le seguenti misure di agevolazione "*Servizi informatici innovativi*" Attività I.3.1 e "*Adozione TIC*" Attività I.3.2:

- demandando, alla *Direzione Innovazione, Ricerca e Università* l'emanazione di tutti gli atti conseguenti all'attuazione delle due misure ed autorizzando l'affidamento a Finpiemonte

S.p.A. delle attività di supporto tecnico ed organizzativo, connesse alla gestione delle misure approvate, nel rispetto delle disposizioni contenute alla “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*”, Rep. n. 13312 del 25.02.2008;

- in attuazione della predetta deliberazione, con DD n. 228/DA1300 del 18.11.2008, modificata ed integrata con DD n. 5/DA1300 del 28.01.2009 e DD n. 76/DB1300 del 05.05.2009, sono stati approvati i Bandi regionali “**Servizi Informatici Innovativi**” ed “**Adozione TIC**”. Inoltre, con DD n. 102/DB1300 del 12.06.2009 la *Direzione Regionale Innovazione, Ricerca ed Università* ha affidato, a Finpiemonte S.p.A., la gestione delle agevolazioni previste dalle misure sopra citate ed ha approvato, lo schema di contratto, **Rep. n. 14663 del 31.08.2009**. Tale contratto, prevede espressamente all’art.22 – “*Durata dell’affidamento cessazione*” che lo stesso ha validità “*per il periodo necessario all’espletamento dell’attività ivi previste*”;

- con DGR n. 7-13054 del 19.01.2010 ed a seguito delle successive modifiche ed integrazioni apportate con DGR n. 50-13443 del 01.03.2010 e DGR n. 21-177 del 14.06.2010, la Giunta Regionale ha approvato e definito, nei contenuti generali, una misura a sostegno alla transizione al digitale al fine di potenziare il sistema dell’informazione locale e lo sviluppo di nuovi contenuti e servizi su reti digitali, a valere sui fondi dell’Asse I “*Innovazione e transizione produttiva*”, linea di Attività I.1.3 “*Innovazione e PMI*” :

- demandando alla *Direzione Innovazione, Ricerca e Università* l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della misura ed autorizzando l’affidamento, a Finpiemonte S.p.A., delle funzioni di supporto tecnico e organizzativo, connesse alla gestione delle misure, in coerenza con le disposizioni contenute nella nuova Convenzione Quadro Rep. n. 15263 sottoscritta in data 02.04.2010 (di seguito Convenzione Quadro);
- in attuazione della predetta deliberazione, con DD n. 53/DB1300 del 23.06.2010 la *Direzione Regionale Innovazione, Ricerca ed Università* ha approvato il Bando regionale “**Sostegno all’innovazione del sistema televisivo locale per la transizione alla tecnologia digitale**” e con DD n. 188/DB1302 del 30.11.2010 e DD n. 135/DB1300 del 30.06.2011 ha affidato a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle agevolazioni previste dalla misura sopra citata ed ha approvato, lo schema di contratto, **Rep. n. 16351 del 12.08.2011**. Tale contratto, prevede all’art. 5- “*Durata*” che lo stesso ha “*durata fino al 31.12.2024*”;

- con DGR. n. 32-2828 del 07.11.2011, la Giunta Regionale ha approvato e definito, nei contenuti generali, la misura di intervento 1 “*Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service Provider*”, linea di Attività I.1.3 “*Innovazione e PMI*”:

- demandando alla *Direzione Innovazione, Ricerca e Università* l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della misura ed autorizzando l’affidamento, a Finpiemonte S.p.A., delle funzioni di supporto tecnico e organizzativo, connesse alla gestione delle misure, in coerenza con le disposizioni contenute nella Convenzione Quadro e prevedendo la copertura economica nell’ambito della dotazione finanziaria dei fondi POR FESR 2007/2013 Asse IV- Assistenza Tecnica;
- in attuazione della predetta deliberazione, con DD n. 323/DB1302 del 22.12.2011, il *Settore Sistemi Informativi e tecnologie della comunicazione*, ha approvato il Bando “**Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service Provider (WISP)**”, e con DD n. 108/DB1300 del 06.06.2012, è stato affidata, a Finpiemonte S.p.A., la gestione delle agevolazioni previste dalla misura sopra citata approvando lo schema di contratto **Rep. n. 16885 del 03.07.2012**. Tale contratto, prevede espressamente all’art. 5 – “*Durata*” che lo

stesso “ha durata fino al 31.12.2014, ovvero sino alla conclusione del procedimento oggetto dell'affidamento”;

- con DGR. n. 32-2828 del 07.11.2011 modificata con DGR n. 23-5077 del 18.12.2012, la Giunta Regionale ha anche approvato e definito, nei contenuti generali, la misura di intervento 2 “Voucher per la creatività Digitale”, linea di Attività I.1.3 “Innovazione e PMI”:

- demandando alla *Direzione Innovazione, Ricerca e Università* l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della misura ed autorizzando l’affidamento, a Finpiemonte S.p.A., delle funzioni di supporto tecnico e organizzativo, connesse alla gestione delle misure, in coerenza con le disposizioni contenute nella Convenzione Quadro e prevedendo la copertura economica nell’ambito della dotazione finanziaria dei fondi POR FESR 2007/2013 Asse IV- Assistenza Tecnica;
- in attuazione della deliberazione DGR. n. 32-2828 del 07.11.2011, con DD n. 102/DB1300 del 29.05.2012, la *Direzione Regionale Innovazione, Ricerca ed Università* ha approvato il Bando “**Progetti innovativi di Creatività ideati da giovani (micro imprese, liberi professionisti, lavoratori autonomi con partita IVA, ditte individuali)**”, e con DD n. 147/DB2101 del 21.12.2012, ha affidato, a Finpiemonte S.p.A., la gestione delle agevolazioni previste dalla misura sopra citata approvando lo schema di contratto, **Rep. n. 39-013 del 19.02.2013**. Tale contratto, prevede espressamente all’art.5 –“Durata” che lo stesso “ha durata fino al 31.12.2014, ovvero sino alla conclusione del procedimento oggetto dell'affidamento”;

- con DGR. n. 3-7539 del 07.05.2014 e tenuto conto delle modifiche apportate con DGR n. 14-725 del 05.12.2014, la Giunta Regionale ha approvato e definito, nei contenuti generali, una specifica misura *a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di applicazioni integrate e innovative in ambito Internet of Things (IOT)* a valere sui fondi dell’Asse I:

- demandando alla *Direzione Innovazione, Ricerca e Università e sviluppo energetico sostenibile*, l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della misura ed autorizzando l’affidamento, a Finpiemonte S.p.A., delle funzioni di supporto tecnico e organizzativo, connesse alla gestione delle misure, in coerenza con le disposizioni contenute nella Convenzione Quadro;
- in attuazione della deliberazione DGR. n. 3-7539 del 07.05.2014 con DD n. 151/DB2100 del 30.05.2014, il *Settore Sistemi Informativi e tecnologie della comunicazione*, ha approvato il “**Bando regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e /o sviluppo sperimentale integrate e innovative in ambito Internet of Data - IoD**”, e con DD n. 234/DB2100 del 19.10.2014, è stato affidato, a Finpiemonte S.p.A., la gestione delle agevolazioni previste dalla misura sopra citata ed ha approvato, lo schema di contratto, **Rep. n. 372-014 del 17.11.2014**. Tale contratto, prevede all’art.5 - “Durata” che lo stesso “ha durata fino al 31.12.2016, ovvero sino alla conclusione del procedimento oggetto dell'affidamento, se diversa”;

– nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro ed in coerenza con quanto disciplinato nei contratti di affidamento sopra elencati, i corrispettivi maturati dalle attività di gestione sono stati regolarmente riconosciuti e liquidati a Finpiemonte S.p.A. ad eccezione di quelli rendicontati successivamente alla data di ammissibilità del POR FESR 2007/2013.

Premesso inoltre che:

- alla scadenza dei contratti di gestione sopracitati, si è reso necessario, anche per ottemperare a quanto previsto all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/06 - successivamente modificato dall'art.1 del Regolamento (CE) n. 539/2010 circa la "Stabilità delle operazioni", - continuare ad avvalersi del supporto tecnico di Finpiemonte S.p.A. Pertanto si è provveduto, con DD n. 388/A1009C del 18.12.2019 all'”**Approvazione dello schema di contratto di gestione delle attività di carattere residuale dei Bandi POR FESR 2007/2013. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività ed impegno di spesa pari a Euro 219.580,25 sul capitolo 139850 sulle annualità 2019, 2020, 2021 e conseguenti registrazioni contabili**”, contratto sottoscritto con Rep.n. 50 del 17.02.2020, con durata prevista fino al 31/12/2021. Tale contratto è stato successivamente prorogato con DD n. 526/A1911A del 28.12.2021 al fine di garantire la conclusione delle attività ancora in essere, a costi invariati, sino al 30.04.2022;

- con DGR n. 41-3572 del 16.07.2021 è stato approvato il Piano di attività 2021 del Comitato VERSO inerente le attività di analisi e valutazione della spesa non sanitaria della Regione Piemonte, con l'obiettivo principale di individuare misure di risparmio selettivo. Nell'ambito delle suddette misure, è stata individuata l'analisi dei Fondi istituiti presso Finpiemonte S.p.A. per la concessione di agevolazioni regionali, al fine di verificarne lo stato di attività e le ragioni del mantenimento di dette risorse presso la finanziaria regionale;

- dalla ricognizione di Finpiemonte S.p.A. di tutti i conti correnti di pertinenza della Direzione Competitività del Sistema regionale (nota prot. n. 22-16855 del 21.04.2022) è emersa la necessità di procedere alla chiusura di quarantotto conti correnti relativi alla gestione delle misure di contributi per le quali risultano in corso esclusivamente attività di recupero delle agevolazioni erogate, e alla contestuale apertura di un "conto raccolta" su cui far confluire le somme da recuperare relative ai conti correnti per i quali viene disposta la chiusura.

- verificato che tra i succitati conti correnti sono compresi i conti collegati ai fondi dei bandi sopra indicati ad esclusione del fondo n. 231 afferente al Bando “**Progetti innovativi di Creatività ideati da giovani (micro imprese, liberi professionisti, lavoratori autonomi con partita IVA, ditte individuali)**” che è stato chiuso con DD n. 524/A1911A del 27.11.2021, provvedimento che ha disposto, contestualmente, la restituzione delle giacenze residue.

Considerato quindi che:

- risulta ancora indispensabile avvalersi del supporto di Finpiemonte S.p.A. per portare a conclusione le attività afferenti alle suddette misure e riguardanti l'incasso delle restituzioni degli aiuti già revocati, il Settore Sistema Informativo regionale ha formulato richiesta a Finpiemonte S.p.A., tramite nota prot. n. 3276/A1911A del 30.03.2022, di presentare l'offerta di servizio propedeutica alla contrattualizzazione delle nuove attività di carattere residuale tenuto conto della necessità di razionalizzazione dei conti correnti utilizzati da Finpiemonte per la gestione dei fondi di competenza sopra descritti;

- Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. GB/AF 22-36625 in data 07.11.2022 agli atti del Settore prot. n. 12501/A1911A del 11/11/2022, l'offerta di servizio per la gestione delle attività di carattere residuale per il periodo 2022-2024 che descrive:

- le attività finalizzate alla chiusura dei fondi in essere e alla “*costituzione del conto di raccolta unico*” associato al Settore Sistema Informativo Regionale ad esclusione del Bando “**Progetti innovativi di Creatività ideati da giovani (micro imprese, liberi professionisti, lavoratori autonomi con partita IVA, ditte individuali)**” che, come sopra precisato, è già stato chiuso

con DD n. 524/A1911A del 27.11.2021;

- le attività di carattere residuale ancora in essere e che riguardano la gestione degli incassi collegati a precedenti attività di recupero dei crediti e la quantificazione dei costi di gestione di tali attività per le annualità 2022, 2023, 2024 applicando il sistema di tariffazione adeguata ai provvedimenti in materia di congruità;

detta relazione riporta dettaglio delle attività previste, del preventivo economico che risulta complessivamente pari a Euro **12.854,42** (o.f.i.), ripartito nelle diverse annualità (anno 2022- Euro 6.637,62; anno 2023 - Euro 3.108,40; anno 2024 - Euro 3.108,40).

Dato atto che:

- Finpiemonte S.p.A. è un organismo partecipato dalla Regione Piemonte, iscritto nell'elenco delle società "in house providing" dall'ANAC con propria deliberazione n. 143 del 27.02.2019;

- Finpiemonte S.p.A. ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturata nella gestione di misure analoghe a quelle in oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali i contributi a fondo perduto e può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i e dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché un sistema di contabilità analitica;

- in ordine ai benefici per la collettività derivanti dall'affidamento di Finpiemonte S.p.A. in luogo del ricorso al mercato, in termini di efficienza, economicità, qualità del servizio reso e celerità nella conclusione del procedimento, Finpiemonte S.p.A., ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate alle specifiche attività oggetto del presente provvedimento, essendo già affidataria dei servizi di gestione delle Misure afferenti ai Fondi oggetto del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, riguardo alla citata offerta di servizio presentata da Finpiemonte per la gestione delle attività di carattere residuale per il periodo 2022-2024, prot. n. 12501/A1911A del 11/11/2022, si ritiene che:

- ai sensi della DGR n. 2-6472 del 16.02.2018 e della DD n. 43/A10000 del 27.02.2018 e limitatamente all'offerta trasmessa l'esito della valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. è positivo;

- si rende opportuno e necessario avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione di dette attività e delle risorse programmate, procedendo con:

- l'affidamento a Finpiemonte delle attività di carattere residuale per il periodo 2022-2024 e l'approvazione dello schema di contratto (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l'approvazione dell'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. per l'importo

12.854,42 Euro (o.f.i.).

- si rende necessario procedere, con la presente determinazione, alla **riduzione** della prenotazione n. 949/2022 assunta sul capitolo di entrata 30017 con DD n. 452/A1901A del 15.12.2020, per un importo pari a Euro **6.637,62** ed al contestuale **impegno** della medesima somma di **Euro 6.637,62** sul capitolo di spesa **139850** del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 (vincolata all'accertamento n. 39/2022, assunto con la DD n. 584/A19000 del 28.10.2019), a copertura degli oneri di gestione per le attività svolte/da svolgere nell'annualità 2022;

- si rende altresì necessario impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma complessiva di Euro **6.216,80**, (vincolata all'accertamento n. 45/2023, assunto sul capitolo di entrata **30017** con DD n. 452/A19001 del 15.12.2020) a copertura degli oneri di gestione per le attività da svolgere per le annualità **2023 e 2024**;

- in ragione di quanto sopra le fatture presentate da Finpiemonte S.p.A. saranno liquidate differenziando le due quote:

- la quota di imponibile, sarà liquidata con Beneficiario amministrativo Regione Piemonte (codice creditore 15207 - modalità di pagamento 224) e sarà pagata con emissione di ordinativi di pagamento commutati in quietanza di entrata nel proprio bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

- la quota di Iva Split, sarà liquidata a favore di Finpiemonte; non è oggetto di compensazione, genera reversali automatiche ed è versata all'Erario da Regione Piemonte.

Dato atto che:

1. in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento si presumono interamente esigibili negli esercizi finanziari di competenza;
2. i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
3. il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto indicato nella DGR n. 36 - 8717 del 05.04.2019 "Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Approvazione indirizzi".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 95, II comma dello Statuto, approvato con LR statutaria n. 1 del 04.03.2005;
- e la LR n. 23, del 28.07.2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- la DGR n. 23-5659 del 25.09.2017, che modifica la l.r. 28.07.2008 e s.m.i. che in sostituzione del Settore Sistemi Informativi istituisce e descrive le funzioni di due nuovi settori: il Settore Servizi Digitali per Cittadini e Imprese ed il Settore Sistema Informativo Regionale;
- con DGR n. 85-7411 del 03.08.2018 ed in riferimento all'Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i., è stato conferito l'incarico di responsabile ad interim del settore A1009C "Servizi digitali per cittadini e imprese" al dirigente regionale dott. Giorgio CONSOL, precisando che il predetto incarico ha effetto dalla data del 03.09.2018;
- vista la DGR n. 4-439 del 29.10.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali, che assegna e ridefinisce alcune funzioni del Settore Servizi Digitali per Cittadini e Imprese al Settore Sistema Informativo Regionale;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.A.A.";
- la LR 26 luglio 2007 n. 17, con cui è stato riorganizzato l'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A., a cui è stato attribuito il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo della ricerca e della competitività sul territorio;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici", all'articolo 192, introduce il "regime speciale degli affidamenti in house" e, in particolare, al comma 2, prevede che per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti debbano effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- la determina n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (risposta c. 4 alle faq di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- in data 16.02.2018, con DGR n. 2 - 6472 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)", la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le Direzioni regionali negli affidamenti in regime di "in house providing" a favore di Finpiemonte S.p.a.;
- in attuazione della DGR succitata, con la DD n. 43/A1000 del 02.02.2018 il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità delle offerte economiche relative agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;
- con DGR n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta dalle parti in data 14.07.2022;
- con DGR n. 33-5720 del 30.09.2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;
- il d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

- la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la DGR n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la DGR n. 21-2976 del 12.03.2021, "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house pro viding" per la Regione Piemonte";
- la circolare prot. n. 763 del 05.06.2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";
- la DGR n. 1 - 4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte.;

determina

per le motivazioni in premessa che integralmente e sostanzialmente si richiamano:

- di approvare l'offerta economica, presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota agli atti del Settore prot. n. 12501/A1911A del 11.11.2022, per la gestione delle attività di carattere residuale per il periodo 2022-2024 per la durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto;
- di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività volte alla costituzione del conto di raccolta unico e alla gestione delle attività di carattere residuale ancora in essere, in riferimento ai Fondi n. 123, 124, 281, 215, 162;
- di approvare lo schema di Contratto, Allegato A alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la remunerazione dei costi di gestione delle attività residuali ancora necessarie per la gestione delle revoche delle misure sopra indicate ammonta a complessivi Euro **12.854,42** (o.f.i.);
- di procedere, con la presente determinazione, alla **riduzione** della prenotazione n. 949/2022 assunta sul capitolo di entrata 30017 con D.D. n. 452/A1901A del 15/12/2020, per un importo pari a euro **6.637,62** ed al contetuale **impegno** della medesima somma di **Euro 6.637,62** sul capitolo di spesa **139850** del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 (vincolata all'accertamento n. 39/2022, assunto con la D.D. n. 584/A19000 del 28/10/2019), a copertura degli oneri di gestione per le attività svolte/da svolgere nell'annualità 2022;
- di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma complessiva di Euro **6.216,80**, (vincolata all'accertamento n. 45/2023, assunto sul capitolo di entrata **30017** con DD n. 452/A19001 del 15.12.2020) a copertura degli oneri di gestione per le attività da svolgere per le annualità **2023 e**

2024;

- di disporre la liquidazione delle fatture presentate da Finpiemonte S.p.A. differenziando le due quote:

- la quota di imponibile, sarà liquidata con Beneficiario amministrativo Regione Piemonte (codice creditore 15207 - modalità di pagamento 224) e sarà pagata con emissione di ordinativi di pagamento commutati in quietanza di entrata nel proprio bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

- la quota di Iva Split, sarà liquidata a favore di Finpiemonte; non è oggetto di compensazione, genera reversali automatiche ed è versata all'Erario da Regione Piemonte.

- di dare atto che Finpiemonte S.p.A. procederà alla chiusura dei conti collegati ai Fondi dei Bandi sopraelencati;

- di dare atto che le somme da recuperare relative ai succitati fondi, per i quali verrà disposta la chiusura dei conti correnti, saranno incassate su un "conto raccolta" associato al Settore Sistema Informativo Regionale, su cui confluiranno le giacenze residue.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione Trasparente".

Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013; Importo complessivo: € 12.854,42 (IVA 22% inclusa);

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022;

Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Consol

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1911A - Sistema informativo regionale)
Firmato digitalmente da Giorgio Consol

Allegato

Rep.n.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A.
DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI A VALERE SUI FONDI GESTITI
PER CONTO DEL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE – ATTIVAZIONE CONTO UNICO DI RACCOLTA**

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Competitività del Sistema Regionale,
Settore Settore Sistema Informativo Regionale, in persona del Dirigente pro
tempore, _____, nato a ____ il _____, domiciliato per l’incarico
presso la Regione Piemonte, in Torino C.so Regina 174, Torino, C.F.
80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,
capitale sociale euro in persona della Direttrice Generale _____ i.v.,
con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino
01947660013, in persona del Direttore Generale _____ a ciò
facoltizzato per procura a rogito _____ domiciliato per la
carica in Torino presso la sede sociale, (nel seguito Finpiemonte) nel seguito,
ove congiuntamente, anche “Parti”.

PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione
di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società
finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della
competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della
Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti

costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14.07.2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

L'ANAC, con delibera n. 143 del 27/02/2019, iscrive la Regione Piemonte nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in qualità di amministrazione aggiudicatrice che opera mediante affidamenti diretti, in ragione degli affidamenti in house a Finpiemonte;

e. il Settore Sistema Informativo Regionale, nell'ambito di quanto previsto da specifici atti normativi regionali e dalle Convenzioni Quadro vigenti negli anni di riferimento, ha affidato a Finpiemonte la gestione di misure d'aiuto pubbliche per le quali sono stati istituiti appositi Fondi e sono di fatto concluse tutte le attività di erogazione e di controllo ex-post;

f. su ciascun Fondo il Settore Sistema Informativo Regionale ha trasferito apposite risorse finanziarie che Finpiemonte ha gestito attivando specifici conti correnti bancari e garantendo la separata contabilizzazione delle movimentazioni contabili;

g. risulta ancora indispensabile avvalersi del supporto di Finpiemonte per lo svolgimento delle attività necessarie per portare a conclusione la gestione delle attività afferenti ad alcune delle suddette misure riguardanti l'incasso delle restituzioni degli aiuti già revocati o - in casi eccezionali - la gestione di ulteriori provvedimenti di revoca;

h. per la prosecuzione delle attività di cui alla lettera precedente, al fine di contenere i costi di tenuta dei singoli conti correnti, Finpiemonte procederà alla chiusura degli stessi ed alla restituzione alla Regione delle giacenze residue;

i. le somme da recuperare relative ai conti correnti per i quali verrà disposta la chiusura saranno incassate su un "conto raccolta" dedicato e associato al Settore affidante, su cui confluiranno inizialmente parte delle giacenze residue il cui fondo di provenienza sarà individuato di concerto con il Settore affidante, a garanzia della copertura delle spese di apertura e gestione del conto stesso;

j. le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto

dell'affidamento delle attività volte alla gestione del “conto raccolta” e di quelle ad esse correlate, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte S.p.A. le attività meglio dettagliate al successivo art. 2 riguardanti in particolare la gestione del conto raccolta, afferente al Settore Sistema Informativo Regionale attivato per lo svolgimento delle attività residuali riferite ai seguenti fondi:

- 281 POR FESR 07/13 I.O.D.
- 215 POR FESR 0713 BANDO WISP
- 162 POR FESR 07/13 MIS A11.3 SISTEMA TELEVISIVO LOCALE
- 123 POR FESR 07/13 MIS I3.1-ICT
- 124 POR FESR 07/13 MIS I3.2-ICT

2. L'elenco di cui al comma precedente potrà essere integrato mediante successivi Atti integrativi, approvati con specifici provvedimenti dirigenziali, nei quali verranno indicati i nuovi Fondi, l'eventuale nuovo termine di scadenza ed il corrispettivo aggiuntivo, senza obbligo di modifica degli altri articoli del presente contratto.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le attività come di seguito riportate:

- a. attività propedeutica alla definizione dell'affidamento,

b. attività ed eventuali costi informatici di settaggio del conto corrente di

raccolta unico,

c. monitoraggio e registrazione degli incassi derivanti dalle restituzioni

degli aiuti revocati,

d. eventuale gestione di ulteriori provvedimenti di revoca (rispetto a

quelli già assunti da Finpiemonte S.p.a.) in piena attuazione di quanto

disposto dall'Art. 12 commi 1,2,4 della Convenzione Quadro;

e. attività amministrativa-contabile connessa alla gestione del conto di

raccolta unico,

f. attività di rendicontazione periodica prevista ai sensi della

Convenzione Quadro [Art. 7 – Relazione semestrale andamento

affidamento evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure

eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le

situazioni critiche rilevate; - Art. 19. comma 2 - Relazione semestrale

su monitoraggio liquidità; Art. 21, comma 1 e comma 2 – Relazione

annua illustrativa e Bilancio del fondo (riportante dettaglio delle

operazioni con evidenza del fondo di origine); Art. 21, comma 8

Situazione contabile trimestrale per ogni fondo];

g. attività amministrative di chiusura di ogni conto afferente al Settore

affidante.

2. Finpiemonte S.p.A., ad esito all'adozione dei provvedimenti di

revoca, darà corso alle attività di recupero in attuazione di quanto previsto

all'art. 13 "Recupero crediti afferenti contributi, finanziamenti e garanzie"

della Convenzione Quadro.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione - Direzione Competitività del sistema regionale, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Il conto di raccolta istituito per l'affidamento delle attività oggetto del presente contratto è inizialmente alimentato con parte delle somme che residuano dalla chiusura di tutti i conti correnti interessati ed il cui fondo di provenienza sarà individuato di concerto con il Settore affidante, per un ammontare complessivo pari ad € 2.000,00.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria del conto di raccolta e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2024.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza

obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte S.p.A. del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte S.p.A. svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel presente affidamento e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il Settore regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte S.p.A. gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponderà a Finpiemonte S.p.A. un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Così come previsto nell'offerta di servizio pervenuta con nota agli atti del Settore 12501/A1911A del 11/11/2022, il corrispettivo contrattuale complessivo è pari a Euro 10.536,41 (oltre Iva), ripartito sulle diverse annualità e comprensivo di eventuali costi derivanti dalle attività di chiusura dei conti correnti;

- Euro 5.440,67 (oltre IVA) relativi al 2022;

- Euro 2.547,87 (oltre IVA) relativi al 2023;

- Euro 2.547,87 (oltre IVA) relativi al 2024;

3. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'articolo 21 della Convenzione Quadro.

4. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte S.p.A., che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno

formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto, che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte S.p.A. nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte S.p.A. l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte S.p.A. può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte S.p.A. non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la

risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte S.p.A. attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte S.p.A., ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte S.p.A. e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1.a, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13/07/2015 , che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla

stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore Sistema Informativo Regionale della Direzione Competitività del sistema regionale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1.a

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. delle attività residuali inerenti di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte S.p.A. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte S.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonchè agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

• per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

• trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

• raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

• esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

• conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento);
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto alle domande presentate a valere sulle misure d'aiuto oggetto del presente contratto.

Banche dati di riferimento:

- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione,

nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del

Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere

disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso

pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per

esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.